

Sicurezza nella distribuzione: il ruolo dell'Autorità

↓ Il tema della sicurezza nella distribuzione e nell'utilizzo del gas rappresenta uno degli aspetti ai quali l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha attribuito, sin dai primi tempi della sua istituzione, grande importanza. Tra i compiti dell'Autorità vi è quello di garantire la massima liberalizzazione del settore nel pieno rispetto della sicurezza degli utenti mediante propri provvedimenti di interesse generale e di controllare che le regole introdotte, stabilite in un ampio contesto di attori che fanno parte della filiera del gas, siano effettivamente seguite dalle utilities. L'Authority ha anche il compito di inviare a Parlamento e Governo pareri e segnalazioni nelle materie di propria competenza; alcuni di essi hanno riguardato, in particolare, la sicurezza degli impianti a gas in ambito civile/domestico. Di tutto ciò abbiamo parlato con l'ingegner Alberto Grossi, responsabile della qualità dei servizi gas presso l'Autorità.



■ di Liliana Pedercini e Giuseppe Stabile

ALBERTO GROSSI

► **L'ispezione delle reti è un'operazione costosa. Le Utilities dove traggono le risorse per finanziare queste attività?**

Le risorse investite nella sicurezza degli impianti di distribuzione, quindi tutto ciò che sta a monte del punto di consegna del gas, provengono dalle tariffe pagate dagli

utenti. Tutti i provvedimenti generali dell'Autorità passano sempre attraverso una consultazione con i soggetti interessati. Quindi le tariffe, dalla loro introduzione e nei vari successivi aggiornamenti, sono state sottoposte alla verifica e alle osservazioni degli operatori che hanno confermato la loro adegua-

tezza per garantire la sicurezza e l'efficienza degli impianti di distribuzione.

Infatti, la stragrande maggioranza dei distributori è in regola. L'Autorità è impegnata ora a verificare quei pochi casi che sembrano non esserlo, 14 operatori su circa 400 e 19 impianti su circa 3000.

► **Sicurezza in ambito domestico: come si occupa l'Autorità di ciò che riguarda l'interno degli edifici?**

Anche questa fa parte delle priorità di cui l'Autorità si è occupata fin dall'inizio della propria attività. Dal 2001 si è introdotta una novità assoluta: l'obbligo per il distributore di offrire un servizio di pronto intervento anche a valle del misuratore. Non solo, quindi, il distributore è tenuto ad intervenire con il servizio di pronto intervento sulle tubazioni stradali, ma è stato esteso quest'obbligo anche per gli impianti all'interno delle abitazioni in caso di segnalazione di dispersione di gas. Si tratta di un servizio per il cliente finale: nel caso si riscontrasse una dispersione il distributore deve interrompere la fornitura dando al cliente il tempo per eliminare il problema, prima che essa sia ripristinata. Un secondo intervento da parte dell'Autorità riguarda una serie di controlli in campo sulla quantità di odorizzante presente nel gas, elemento fondamentale per percepire le dispersioni anche all'interno delle abitazioni. E' stato

“ SI È ATTIVATO UN TAVOLO TECNICO CON TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI PER SEMPLIFICARE E MIGLIORARE IL REGOLAMENTO ”

osservato che, dall'introduzione di questi nuovi controlli, la quantità media di odorizzante presente nel gas è aumentata.

A marzo del 2004 è stato emanato un provvedimento relativo all'accertamento documentale postcontatore, dando il compito al distributore, nel caso di attivazione di nuove utenze, di non attivare la fornitura là dove non ci sia la documentazione prevista dalla legge. Da ricordare, perché particolar-

mente importante, l'introduzione, alla fine del 2003, di un'assicurazione nazionale obbligatoria a favore di tutti i consumatori di gas sia civili che domestici.

► **A proposito dell'accertamento postcontatore: qual è la documentazione che occorre presentare?**

Innanzitutto deve essere chiarito che l'Autorità non ha introdotto una nuova documentazione, ma ha stabilito che, prima di attivare la fornitura di gas, il distributore deve accertare l'esistenza della documentazione già prevista dalla legge 46 del 1990 e che tale documentazione sia conforme alle norme. Così come le autovetture non possono essere messe in circolazione se non possiedono il libretto di circolazione, allo stesso modo gli impianti di utenza a gas non possono essere attivati prima di aver accertato l'esistenza del loro "libretto", cioè dei documenti che certificano che tutto è stato realizzato secondo quanto stabilito dalle norme tecniche.



► Quando il provvedimento verrà applicato anche ai vecchi edifici?

È stata prevista una gradualità di applicazione del provvedimento: l'Autorità ha deciso di cominciare dalle attivazioni di impianti di utenza di nuova realizzazione, estendendo l'obbligo, in un secondo tempo, alle modifiche e riattivazioni di impianti di utenza per passare poi agli impianti in funzione; questi ultimi saranno probabilmente i casi più problematici. Per questi ultimi occorre una nuova norma tecnica, che il Comitato Italiano Gas (CIG) sta già predisponendo, per stabilire in quale modo i tecnici preposti al controllo potranno accertare se un impianto esistente possa essere dichiarato sicuro ai fini della pubblica incolumità.

► Quale è stato l'impatto del regolamento sulle nuove attivazioni?

Il regolamento dell'Autorità è entrato in vigore da poco ma si è dovuto constatare che l'impatto è stato più critico del previsto, in particolare ci sono stati disagi per i clienti finali durante la fase di attivazione del gas, dovuti in prevalenza a pratiche con documentazione incompleta o non conforme ma forse, in qualche caso, alla non adeguatezza dei comportamenti messi in atto da distributori e venditori di gas. L'Autorità ha quindi emanato un nuovo provvedimento che ha introdotto delle norme transitorie di semplificazione. Nel contempo è stata avviata un'istruttoria consoci-

tiva per accertare cosa è stato fatto esattamente dai distributori e dai venditori di gas per valutare la correttezza dei loro comportamenti. Infine, si è attivato un tavolo tecnico con tutti i soggetti interessati, distributori, venditori di gas ed installatori, alla presenza del Ministero delle attività produttive, del Consiglio Nazionale Consumatori Utenti e del CIG per verificare la possibilità di introdurre ulteriori misure di semplificazione a miglioramento del regolamento.

► Per ovviare a questi disagi non sarebbe opportuno informare i cittadini su quello che devono richiedere agli installatori e quello che devono verificare prima dell'acquisto di una casa?

L'Autorità ha già previsto nel regolamento un obbligo di informazione a carico dei venditori di gas. Almeno una volta all'anno questi soggetti devono inviare a tutti i clienti un'informativa sintetica relativa alla sicurezza degli impianti. Sempre il venditore, nel momento in cui il cliente chiede l'allaccio del gas, deve anticipare in forma sintetica gli adempimenti richiesti dal regolamento sugli accertamenti postcontatore, in modo da fornire al cliente un'idea di quello che deve predisporre. Occorre ora verificare se tutto ciò è stato fatto, perché se non è stata data questa informativa preventiva è comprensibile che i clienti si siano trovati in molti casi impreparati. Tale verifica, come dicevamo, è già in atto.

► Cosa è stato proposto dall'Autorità per la tutela dei cittadini?

L'Autorità ha reso obbligatoria a livello nazionale (delib.152/03) un'assicurazione sugli incidenti da gas combustibile, che i soggetti operanti nel settore del gas avevano introdotto in via volontaria già dal 1991. L'assicurazione copre tutti i clienti finali civili che utilizzano il gas e riguarda l'impianto di utenza, ovvero ciò che è a valle del punto di consegna. Abbiamo considerato che questa sia la base minima di tutela per i cittadini che l'Autorità ha ritenuto di dover introdurre, in modo da garantire il risarcimento di tutte le vittime di un eventuale incidente. Un incidente da gas coinvolge spesso un intero edificio. Lasciando la volontarietà dell'assicurazione si poteva verificare il caso che chi avesse provocato il danno e fosse sprovvisto di assicurazione non potesse risarcire le altre persone coinvolte, nonostante queste potessero essere assicurate. In questo modo, invece, l'assicurazione provvede sempre per tutti.

► Come si sono evolute le deliberazioni dell'Autorità in questi anni?

Dopo avere consultato tutti i soggetti interessati, sono stati introdotti alcuni obblighi di servizio relativi alla sicurezza che gli operatori sono tenuti a rispettare per non incorrere in sanzioni. Dopo tre anni di sperimentazione, nel 2004, si è proceduto ad una nuova consultazione per verificare gli effetti delle regole introdotte e giungere così in quell'anno all'emanazione di un testo unico sulla qualità dei servizi gas. In esso è compresa la regolamentazione sia della sicurezza sia della qualità commerciale, altro aspetto sottoposto alla vigilanza dell'Autorità. Ora l'Autorità è passata ad una nuova fase che prevede un maggior controllo dell'adempimento degli obblighi e lo studio di eventuali incentivi per incrementare la sicurezza. Il panorama generale è abbastanza positivo, tuttavia, l'Autorità si è posta l'obiettivo di portare tutti gli impianti di distribuzione verso livelli di eccellenza, con l'introduzione di meccanismi di incentivazione sui quali sono già



stati sentiti i soggetti interessati e che dovrebbero essere di imminente emanazione. Si tratta di un progetto di medio e lungo periodo: avere oggi in Italia 400 distributori fornisce l'idea di quanto il settore sia estremamente frammentato e quindi di quanto sia difficile interessare tutti i distributori al processo di miglioramento.

Chi sono i soggetti interessati alle attività dell'Autorità in tema di sicurezza?

I distributori di gas sono i soggetti sui quali le regole introdotte impattano direttamente. Nel caso degli accertamenti postcontatore, invece, gli effetti toccano, indirettamente, tutti gli altri soggetti a valle del misuratore ed in particolare gli installatori (che sono chiamati ad una maggior qualificazione ed attenzione alla compilazione della documentazione di legge) e i progettisti (che devono realizzare progetti conformi alle normative per non creare problemi ai clienti finali).

Quali competenze ha l'Autorità per quanto concerne le apparecchiature?

L'impiego delle apparecchiature, così come la scelta dei materiali da utilizzare, è regolata da una precisa normativa italiana ed europea e quindi esula dalle competenze dell'Autorità. Ad esempio: le vecchie tubazioni in ghisa utilizzate nelle reti di distribuzione. Queste tubazioni, installate ormai in tempi lontani, non garantiscono elevati margini di sicurezza nel trasporto del gas naturale. Infatti l'introduzione del gas naturale ha eliminato, salvo i casi di condizionamento del gas, l'umidità all'interno delle condotte e la canapa, un tempo usata nelle giunzioni a bicchiere della ghisa, tende a seccarsi. L'Autorità allora ha stabilito che queste tubazioni debbano essere sostituite o risanate lasciando i distributori liberi di scegliere se provvedere alla loro sostituzione con tubi di diverso materiale, oppure risanarle con tecniche *no dig*, mantenendo quindi il tubo in ghisa, ma con particolari rivestimenti interni che lo rendano sicuro. È importante notare che l'Autorità, essendo un organo di regolazione e non di normazione, non ha dato dispo-



L'AUTORITÀ HA STABILITO CHE LE TUBAZIONI DEBBANO ESSERE SOSTITuite O RISANATE

ni di carattere tecnico ad esempio sulla modalità e scelta dei materiali, ma ha optato solo per imporre il risanamento o la sostituzione di ciò che è ritenuto non sicuro, fissando però precise scadenze temporali: il 30% della rete in ghisa con giunti canapa e piombo sostituita o risanata entro il 31 dicembre 2008 per arrivare al 100% nel giro di 10 anni, cioè entro il 2014. Allo stesso tempo l'Autorità ha continuato ad occuparsi anche delle ispezioni delle reti.

In rapporto agli altri paesi dell'Unione Europea e rispetto ai dati raccolti dal CIG l'Italia può vantare degli standard di sicurezza accettabili?

Siamo tra i pochi Paesi che hanno un monitoraggio sistematico degli incidenti da gas combustibile sia sulle reti di distribuzione, sia a valle dei misuratori. È un monitoraggio che è stato avviato dal CIG fin dal 1988 su base volontaria e che l'Autorità ha reso obbligatorio dal 2000 e fa sì che si possa disporre di una base statistica molto robusta. A ciò si aggiungono le regole in materia, le norme tecniche e le linee guida per l'effettuazione delle principali attività che le associazioni tecniche, sotto la supervisione del CIG, hanno

emanato. Tutto questo testimonia non solo che l'Italia ha molto a cuore il tema della sicurezza, come mostrano i dati sugli incidenti da gas (200 circa nel 2004 con 22 decessi), ma che allo stesso tempo mantiene sempre alta la guardia posizionandosi fra i paesi con i migliori *standard* di sicurezza.

Sicurezza e liberalizzazione: un binomio percorribile?

Questa è una delle tante sfide che impegnano l'Autorità nel campo della distribuzione e vendita del gas. Da una parte, l'Autorità deve favorire al massimo la liberalizzazione del mercato, perché significa introdurre concorrenza, competizione, minori costi e più benefici per i clienti. Dall'altra, deve prestare attenzione perché questo non avvenga a discapito della sicurezza. Per questo l'Autorità ha introdotto una serie di obblighi di servizio irrinunciabili nonostante un percorso di sempre maggiore liberalizzazione del mercato. Più mercato, ma più sicurezza nel consumo del gas è il compito affidato all'Autorità. ■

L'articolo esprime le opinioni personali dell'intervistato e non rappresenta un documento ufficiale dell'Autorità.